



Milano



Comune di Milano

DIREZIONE EDUCAZIONE

Area Servizi Scolastici ed Educativi
Unità Iniziative Educative e Unità Didattiche Territoriali

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA FATTORIA DEL PARCO TROTTER

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Onofrio Maurizio Cirillo

IL DIRETTORE DI AREA
Roberta Guerini

Rev. 0					
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File



UNI EN ISO 9001:2015



CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA CONFEDERAZIONE CISQ



SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	5
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	7
ART. 1.6 – OPERATORI DA ADIBIRE AL SERVIZIO.....	7
ART. 1.7 – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	9
ART. 1.8 - ONERI.....	9
ART. 1.9 LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI.....	10
ART. 1.10 - ORGANIZZAZIONE E SEDI	11
<i>SEZIONE 2</i>	11
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	12
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA.....	12
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	12
ART. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	13
<i>SEZIONE 3</i>	13
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i>	14
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	14
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	14
ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE.....	14
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	15
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	15
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO.....	16
ART. 3.8 – PERSONALE.....	17
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	19
ART. 3.10 - SICUREZZA.....	19
ART. 3.11 – SUBAPPALTO.....	19
<i>SEZIONE 4</i>	22
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	22
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	22
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE.....	22
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	22
ART. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	24
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	25
<i>SEZIONE 5</i>	26
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	26
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE.....	26
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	28
<i>SEZIONE 6</i>	29
<i>NORME FINALI</i>	30
ART. 6.1 - RISOLUZIONE.....	30
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO.....	30
ART. 6.3 - RECESSO.....	31
ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ.....	31
ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	32



ART. 6.6 - FORO COMPETENTE.....32
ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....32
ART. 6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE.....32
ART. 6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....32

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO



ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Stazione Appaltante;
- *Appaltatore* l'Operatore Economico Esecutore del servizio;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- *Prestazione* il servizio oggetto del presente documento
- *Codice* Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi;
- *Regolamento* DPR 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore;
- *RUP* Responsabile Unico del Procedimento

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale l'affidamento del servizio di gestione integrata della Fattoria del Parco Trotter.
Il servizio è comprensivo di conduzione agro zootecnica e di progettazione ed erogazione di percorsi laboratoriali di educazione ambientale per bambini/famiglie.
2. Il servizio in parola concerne la conduzione dell'immobile di proprietà comunale denominato "Fattoria del Parco Trotter" (di seguito "la Fattoria") affinché, oltre alla custodia e cura di manufatti, animali e particelle ortive, siano progettati e realizzati percorsi laboratoriali di educazione ambientale in via prioritaria per l'utenza delle Scuole e delle Istituzioni Educative del Municipio 2 e in subordine per le Scuole e Istituzioni Educative degli altri Municipi, nonché per la cittadinanza del quartiere al fine di accrescere il legame con il proprio territorio e nel contempo promuovere la conoscenza della natura e la sua tutela. In particolare, i percorsi rivolti a bambini e ragazzi intendono favorire l'utilizzo della Fattoria come laboratorio di attività dove sperimentare una metodologia scientifica (ricerca, sperimentazione, soluzione di problemi) e sensibilizzare allo sviluppo di una presa di coscienza e di una prima assunzione di responsabilità nei confronti dell'ambiente.



ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1.4.1 – CONTESTO, ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

1. La Fattoria, situata all'interno del Parco Trotter, costituisce una risorsa per l'educazione in materia ambientale ed è altresì un'opportunità di aggregazione e socializzazione per il quartiere (asse Padova/Monza). Tale collocazione influenza la disciplina di fruizione. Infatti, la peculiarità del Parco quale parco scolastico (aula all'aperto prioritariamente per le istituzioni scolastiche ed educative del Municipio 2) segmenta l'articolazione oraria di accesso alla Fattoria in:
 - a. fascia per l'utenza scolastica – dalle ore 8:00 alle ore 16:30 da lunedì a venerdì;
 - b. fascia per il pubblico – nei giorni feriali dalle ore 16:30 alla chiusura dei cancelli e sabato/domenica senza limitazioni orarie nel rispetto degli orari di apertura dei cancelli del parco.

2. Il presidio gestionale della Fattoria implica le seguenti attività per le quali sono indicati i parametri minimi di operatività:

A	<p>Presidio Agro-zootecnico, ergo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • custodia dell'edificio, pulizia e cura degli spazi interni ed esterni della Fattoria comprensivi degli arredi, degli spazi verdi e delle particelle ortive; • cura e mantenimento degli animali presenti in Fattoria e di quelli che eventualmente l'Amministrazione ritenesse utile aggiungere; • approvvigionamento di materiali, alimenti, sementi e della strumentazione occorrente per le attività. <p><u>La copertura oraria minima richiesta è di 3 h/die per 7 giorni a settimana per 12 mesi.</u></p>
----------	--

B	<p>Laboratori per utenza scolastica, ergo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettazione ed erogazione di n. 11 percorsi e/o moduli laboratoriali a “catalogo” (elenco di percorsi/laboratori e attività che il Gestore sottopone alle scuole dopo averlo condiviso con l'Amministrazione) adeguati alle fasce d'utenza afferente alle istituzioni educative e scolastiche presenti prioritariamente nel Municipio 2 e armonizzati agli obiettivi della programmazione curriculare scolastica di educazione ambientale. <p><u>Trattasi di n. 11 moduli laboratoriali da 2 h/sett. cadauno da svolgersi nei periodi settembre-dicembre e febbraio-maggio di ciascun anno scolastico.</u></p>
----------	--

C	<p>Iniziative rivolte alle famiglie e/o a cittadinanza adulta, ergo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettazione ed erogazione di laboratori e/o seminari e/o iniziative ludiche rivolti all'utenza libera (famiglie con bambini dai 3 ai 14 anni), adeguati alle fasce d'utenza con attenzione alla dimensione ludico aggregativa e/o al potenziamento della cultura ambientale.
----------	--



Tali laboratori e/o seminari e/o iniziative ludiche dovranno essere almeno in n. di 2 al mese. La copertura oraria minima richiesta è di 4 h/mese per 12 mesi (di norma il sabato o la domenica).

D Campus per alunni di Scuola Secondaria di primo grado, ergo:

- progettazione ed erogazione di n. 2 campus di educazione ambientale con un approccio ludico-didattico per ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Trattasi di n. 2 moduli all'anno da 20 h cadauno per una durata di 5 gg./sett. cadauno, di cui uno da svolgersi indicativamente a fine luglio ed uno nella prima settimana di settembre.

E Azioni di rete con altre organizzazioni territoriali per l'ottimizzazione progettuale ed erogativa della struttura, nonché occasionali.

F Collaborazioni con altri servizi o Enti del territorio per eventi cittadini e/o nazionali.

3. L'appaltatore dovrà garantire la qualità educativa del servizio erogato, coniugando opportunamente una dimensione didattica propria di un'iniziativa a favore della popolazione scolastica con una dimensione ludico/educativa per il pubblico extra scolastico, nei seguenti ambiti:
- Tutela della biodiversità (flora e fauna) e delle acque;
 - Alimentazione sostenibile e consumo consapevole;
 - Gestione dei rifiuti e metodiche di riuso.
3. Il progetto educativo dovrà prevedere attività in ognuno degli ambiti sopra menzionati con **l'obbligo** di coprire:
- 22 ore **settimanali** per percorsi e/o laboratori rivolti alla popolazione scolastica nel periodo settembre/dicembre e febbraio/maggio di ciascun anno scolastico;
 - 4 ore **mensili** per percorsi e/o laboratori rivolti alla popolazione nel corso dell'anno;
 - 40 ore **settimanali** (4 ore x 5 gg x 2 settimane) per la realizzazione di 2 Campus Estivi (indicativamente ultima settimana di luglio e prima settimana di settembre) rivolti ad alunni della scuola secondaria di primo grado. Le due settimane dovranno essere concordate con il Comune di Milano.
3. È richiesto **un orario minimo, per ogni percorso/laboratorio, di 2 ore cadauno.**
4. L'Appaltatore prevederà settimanalmente la possibilità di accesso alla fattoria (preferibilmente durante la mattinata) per le scuole dell'infanzia del Comune di Milano che ne facciano richiesta e che provvedano a prenotarsi in base a un calendario gestito dall'Appaltatore, compatibilmente con le iniziative calendarizzate in via prioritaria per le Scuole del Municipio.

1.4.2 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO



1. L'Appaltatore è tenuto a programmare le proprie attività seguendo un "modello organizzativo" che preveda la figura di un coordinatore, che espliciti la tipologia del personale impiegato, la matrice operativa di lavoro dello staff degli operatori, le modalità e le strategie di coordinamento.
2. L'Appaltatore pertanto dovrà garantire il coordinamento organizzativo attraverso la figura di un **coordinatore**, che svolgerà altresì funzione di referente ai sensi dell'art. 3.7 del presente Capitolato, in possesso di diploma di laurea e al quale competerà:
 - il coordinamento del personale assegnato al servizio, comprensivo dell'attivazione di dispositivi compensativi in caso di assenza breve o lunga;
 - il raccordo con le istituzioni scolastiche/educative per la pianificazione dei percorsi/laboratori (presentazione delle attività previste catalogo, prenotazione dei percorsi didattici, distribuzione di eventuale materiale didattico, etc.);
 - la predisposizione di un catalogo di percorsi/laboratori differenziati per età/ordine scolastico (scuola infanzia, scuola primaria e secondaria), nel rispetto del programma curricolare dell'area di educazione ambientale, nonché del calendario scolastico;
 - la raccolta delle prenotazioni e la redazione del relativo calendario, di norma trimestrale, delle richieste da parte delle istituzioni scolastiche;
 - la redazione, su base trimestrale, del calendario delle attività per l'utenza libera e la relativa pubblicizzazione;
 - l'invio, con cadenza mensile, al Referente dell'Amministrazione dei registri anonimizzati di rilevazione giornaliera delle presenze degli utenti che frequentano i laboratori, nonché di una relazione che rendiconti le attività svolte mensilmente.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dovuto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre a ribasso percentuale offerto in gara, è pari a € 99.960,58 IVA esclusa, oneri per la sicurezza per rischi per interferenze pari a zero.
2. L'importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto.
3. L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L'appalto è aggiudicato a corpo.

ART. 1.6 – OPERATORI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1.6.1 – NUMERO MINIMO E REQUISITI DEGLI OPERATORI

1. Per svolgere le prestazioni contrattuali l'Appaltatore deve avvalersi di personale operante sotto la propria esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio deve essere adeguato, per numero e qualificazione, alle esigenze del servizio da espletare.
2. L'Appaltatore, nello specifico, deve mettere a disposizione:
 - a) minimo n. 1 operaio specializzato in attività agro zootecniche da adibire alle attività di cui all'art. 1.4.1. comma 2 lett. A del presente Capitolato;



- b) minimo n. 3 educatori professionali esperti in educazione ambientale, di cui:
- uno da adibire alle attività di cui all'art. 1.4.1. comma 2 lett. B e D del presente Capitolato;
 - due da adibire alle attività di cui all'art. 1.4.1. comma 2 lett. C del presente Capitolato;
- c) n. 1 coordinatore del servizio, in possesso di esperienza pregressa nell'ambito.

1. Gli educatori professionali dovranno:

- essere in possesso di diploma di laurea almeno triennale;
- aver maturato esperienze significative e certificate in attività/laboratori didattici;
- conoscere le discipline naturali (ad es. ecologia, botanica, zoologia, geologia) e le tematiche relative al tema dell'Educazione alla Cittadinanza Globale;
- progettare percorsi formativi tenendo conto della fascia d'età cui questi sono rivolti.

1. I nominativi degli operatori, i titoli di studio, i curricula e gli altri documenti comprovanti esperienze operative e formative, in particolare nel settore dell'educazione ambientale e nella funzione di coordinamento, dovranno essere consegnati all'Amministrazione almeno 7 giorni prima dell'avvio del servizio.

1.6.2 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

1. In caso di assenza breve o altro impedimento temporaneo, ovvero in caso di indisponibilità di uno o più operatori a svolgere il servizio, l'Appaltatore dovrà procedere con l'immediata sostituzione, temporanea o definitiva, del personale.
2. Ogni sostituzione temporanea o definitiva di personale dovrà essere comunicata all'Amministrazione con un preavviso di almeno 7 giorni e sarà subordinata al possesso di professionalità equipollente. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso da parte del personale subentrante di requisiti pari o migliorativi di quelli del personale uscente.
3. Si ritiene fondamentale che la cura ed il mantenimento degli animali presenti in Fattoria siano assolti garantendo la continuità dell'operatore dedicato. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, dovesse essere necessaria la sostituzione temporanea o definitiva dell'operatore, viene richiesto adeguato passaggio di informazioni e formazione specifica del personale utilizzato per la sostituzione.
4. L'esigenza di addivenire alla sostituzione di una o più operatori non dovrà in ogni caso compromettere la prosecuzione del servizio.

1.6.3 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Ferma restando la cornice organizzativa minima indicata all'art. 1.4, l'Appaltatore dovrà garantire una modalità erogativa del servizio flessibile tenuto conto delle variabili correlate alla pianificazione con le istituzioni scolastiche ed educative: in particolare l'effettuazione dei percorsi/laboratori potrà essere modificata, di norma su base settimanale ma anche più repentinamente (per es. per meteo avverso) in base a emergenze, ampliando o riducendo le ore giornaliere ovvero invertendo la fascia mattutina con quella pomeridiana di presenza degli operatori assegnati.
2. Saranno possibili verifiche da parte del Referente dell'Amministrazione con richiesta di copia

della documentazione relativa al personale, idonea ad attestare la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro, nonché i versamenti contributivi conformi alla normativa previdenziale vigente. In mancanza di tale documentazione verrà applicato quanto disposto dall'art. 3.8 del presente capitolato. Il soggetto aggiudicatario è comunque obbligato al rispetto di quanto indicato nell'offerta presentata.

3. L'Appaltatore dovrà, inoltre:

- essere il responsabile esclusivo della gestione del proprio personale. Pertanto è tenuto a comunicare al proprio personale le obbligazioni derivanti dal contratto ed essere garante verso l'Amministrazione del rispetto degli orari stabiliti e delle prestazioni rese dal proprio personale, sulla base degli impegni richiesti ed esplicitati in sede di calendarizzazione;
- assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da esso dipendente;
- concordare con il Referente dell'Amministrazione tutte le modifiche organizzative che implicano cambiamenti nell'erogazione del servizio.

ART. 1.7 – PROGRAMMAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ULTERIORI OBBLIGHI

1.7.1– PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Durante l'esecuzione del servizio, si intende richiedere all'Appaltatore una programmazione e rendicontazione delle attività svolte come di seguito indicato:

- il programma delle attività laboratoriali ad inizio affidamento;
- il prospetto delle presenze/assenze/ritardi del personale in riferimento al calendario delle attività programmate;
- il piano di lavoro dell'operaio agro zootecnico (cronoprogramma degli interventi di pulizia e cura degli animali e delle particelle ortive, etc.) sia ad inizio affidamento sia a consuntivo;
- una relazione che rendiconti mensilmente le attività svolte, la rilevazione giornaliera delle presenze dell'utenza, dati statistici sulle attività svolte e/o sul livello di apprezzamento della didattica, etc., da inviare prima dell'emissione della fattura.

1.7.2– ULTERIORI OBBLIGHI

Ulteriori obblighi in capo all'Appaltatore riguardano:

- rispetto della normativa e dei protocolli in essere di natura sanitaria volti a preservare le condizioni di salubrità degli animali presenti nelle strutture della Fattoria;
- divieto di accesso all'interno della Fattoria ad animali esterni rispetto a quelli già presenti, se non previamente autorizzati;
- informare e concordare con il Referente dell'Amministrazione l'eventuale inserimento di nuovi animali all'interno degli spazi della fattoria.

ART. 1.8 - ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

**a. APPALTATORE:**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato ed i relativi oneri in particolare:

- tutti i costi relativi al personale, all'approvvigionamento dei materiali, strumentazioni e quant'altro ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio, nonché eventuali migliorie del servizio offerte in sede di progetto tecnico;
- integrazione arredi di modeste dimensioni, che al termine del servizio rimarranno di proprietà del Comune di Milano;
- piccola manutenzione ordinaria (es: sostituzione serrature porte/cancelli, chiavi, sostituzione maniglie di porte e finestre, riparazione rubinetteria e scarichi sanitari ecc.);
- spese per la promozione della risorsa Fattoria verso istituzioni scolastiche ovvero verso la cittadinanza (locandine, brochure, circuito WEB) e per l'organizzazione di eventi;
- spese per danni a terzi o al Comune, causati dal personale durante l'esecuzione del servizio, ivi compresi eventuali danneggiamenti;
- eventuali costi derivanti da obblighi di legge e regolamenti introdotti a seguito di modifiche normative.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- messa a disposizione dei locali della Fattoria e concessione in uso delle attrezzature e degli arredi necessari al funzionamento, indicati nell'apposito verbale di consegna;
- pagamento delle utenze (riscaldamento, elettricità, acqua) e smaltimento rifiuti (con esclusione di eventuali sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di conferimento e smaltimento rifiuti che restano a carico dell'appaltatore);
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle relative aree verdi di pertinenza;
- interventi ordinari e straordinari di derattizzazione e deblatizzazione delle aree interne ed esterne di pertinenza;
- fornitura e interventi di manutenzione dei presidi antincendio.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.9 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI

1. L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di presidio agro-zootecnico per 365 giorni all'anno.
2. L'Appaltatore dovrà garantire 11 percorsi e/o moduli laboratoriali a "catalogo" adeguati alle fasce d'utenza afferente alle istituzioni educative e scolastiche erogati in base al calendario stabilito all'inizio dell'anno scolastico.
3. Le attività di cui al comma precedente dovranno essere garantite per almeno 2 h/sett. cadauno da svolgersi nei periodi settembre-dicembre e febbraio-maggio di ciascun anno scolastico.
4. Ulteriori attività educative/laboratoriali, erogate sotto forma di campus, dovranno essere svolte dall'Appaltatore nella misura di n. 2 moduli all'anno da 20 h cadauno per una durata di 5 gg./sett. cadauno, di cui uno da svolgersi indicativamente a fine luglio ed uno nella prima settimana di settembre.
5. L'Appaltatore dovrà individuare strumenti per la valutazione interna della capacità organizzativa, della qualità e dell'efficacia/efficienza degli interventi messi in atto e trasmetterne gli esiti attraverso una relazione mensile al Comune di Milano, in cui inoltre

consuntivare la quantità di ore effettivamente erogate rispetto a quelle preventivate nel presente Capitolato.

6. L'Appaltatore dovrà garantire la continuità educativa attraverso l'adozione di idonei strumenti per la limitazione del turn-over del personale, nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 1.6.2 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore dovrà garantire l'erogazione di laboratori e/o seminari e/o iniziative ludiche rivolti all'utenza libera (famiglie con bambini dai 3 ai 14 anni), adeguati alle fasce d'utenza con attenzione alla dimensione ludico aggregativa e/o al potenziamento della cultura ambientale.
8. I laboratori e/o seminari e/o iniziative ludiche di cui al comma precedente dovranno essere erogati nella misura di almeno 2 al mese. La copertura oraria minima richiesta è di 4 h/mese per 12 mesi (di norma il sabato o la domenica).

ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

Si elencano di seguito le sedi presso le quali verranno effettuate alcune delle attività previste dall'art 1.4 del presente Capitolato:

- Fattoria Parco Trotter inserita nell'IC Francesco Cappelli, via Giacosa 46, 20127 Milano;
- le Istituzioni scolastiche del Municipio 2, qualora concordato:
 - Istituto Comprensivo G.B. Perasso, Via V. Bottego 4, 20132 Milano;
 - Istituto Comprensivo Francesco Cappelli, Via Giacosa 46, 20127 Milano;
 - Istituto Comprensivo "Teodoro Ciresola", Viale Brianza 18, 20127 Milano;
 - Istituto Comprensivo "Italo Calvino", Via Frigia 4, 20126 Milano;
 - Istituto Comprensivo "R. Franceschi", Via G. Cagliari 20, 20125 Milano;
 - Istituto Comprensivo "Paolo e Larissa Pini", Via A. Cesalpino 38, 20128 Milano;
 - Istituto Comprensivo "Arbe-Zara", Viale Zara 96, 20125 Milano;
 - Istituto Comprensivo "L. Galvani", Via L. Galvani 7, 20124 Milano;
- presso le sedi individuate dal Comune di Milano, qualora concordato.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE



ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente Capitolato Speciale;
 - Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - Art. 28 GDPR;
 - la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
 - la stima economica del servizio;
 - il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

1. Omissis

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt. 3.5 – 4.1 – 6.3.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
5. L'appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di

Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “segnala gli illeciti”).

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l’esecuzione dell’appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “segnala gli illeciti”).

L’ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall’operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d’appalto o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall’art. 48 commi 17 e 18 e dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'Art. 19 del D.M. 49/2018, a firma del RUP e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 5 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare l'opzione per il rinnovo dei servizi previsti dal contratto per un periodo di 12 mesi con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 – comma 11 – del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Direttore dell'esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque i sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (cfr. art. 107- comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	Valore penalità
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	1,00 %
2	Per ogni mancata attuazione di attività giornaliere, previste sia dal presente Capitolato sia dal progetto presentato in sede di gara verrà elevata una penale di:	€ 200,00
3	Per ogni rilevazione di ritardo nella presenza in servizio e per la mancata sostituzione degli operatori assenti	€ 100,00



	verrà elevata una penale di:	
4	Per tardiva o incompleta programmazione delle attività laboratoriali extrascolastiche verrà elevata una penale di:	€ 200,00
5	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsti nei sopracitati punti (compresi gli obblighi previsti per le misure di sicurezza inerenti al trattamento dei dati per il Responsabile del trattamento) verrà elevata una penale di:	Min. € 50,00 Max. € 500,00
6	Per la mancata comunicazione da parte dell'appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, verrà elevata una penale di:	€ 100,00
7	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, verrà elevata una penale di:	€ 100,00

2. Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente tecnico e amministrativo che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione dalle ore 09,00 alle 19,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre



in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato, in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
 - provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - monitorare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.
3. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il referente amministrativo che curerà le attività amministrative e contabili relative all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 30 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (cfr. art. 30 – comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.



In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi creditori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In relazione a quanto previsto dall'art 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore, a tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, si impegna - nell'ambito di un confronto -, di concerto con la ditta uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle OO.SS. territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale delle Società uscente, ai sensi di quanto previsto dal CCNL di categoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati e del livello d'inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione prevista dal presente capitolato, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

2. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.



ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lett. a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi se non per segmenti operativi specialistici.

ART. 3.10 - SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
3. Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).
4. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).
5. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.**

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
3. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cui espressamente si rinvia.
4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,

ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di carattere morale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel Disciplinare di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
 - a) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
 - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs 159/2011.



1. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 3.8 che precede.
2. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.
3. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4. Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
5. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA



ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.
3. La revisione viene operata sulla base dei costi standard per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
4. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario, da riconoscere per la misura eccedente tale percentuale.
5. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta al Comune di Milano l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale.

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 35 - comma 18 del Codice dei contratti.
2. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI



A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
Fatturazione mensile posticipata (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione);
2. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica scuoleservizioididatticheterritoriali@comune.milano.it di una nota pro-forma con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Ottenuto dal Responsabile Unico del Procedimento l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite di cui alla successiva lettera B punto 2;
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Direzione Educazione Area Servizi Scolastici ed Educativi – Ufficio Contabilità - Via Durando 38/a. Nella sezione “1.1.4 “CodiceDestinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio IPA WV3G4E che identifica l'Area Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate;
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a) I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
 - b) nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: Direzione Educazione/Area Servizi Scolastici ed Educativi 001390000199999;
 - c) nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara / numero CUP (codice unico di processo));
 - d) l'importo contrattuale espresso in Euro;
 - e) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - f) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - g) ogni altra indicazione utile;
6. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

B – PAGAMENTI

1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, **entro il termine di 7 giorni solari**, previo accertamento confermato dal RUP delle prestazioni effettuate in



termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

3. Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
4. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
5. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.
6. In occasione del primo pagamento utile, l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3, punto n. 5, in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C - SALDO FINALE:

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art.106 – comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nei sessanta giorni

successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. L'appaltatore deve mettere a disposizione, a proprie cure e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
3. L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.
4. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
5. Il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.



SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, ivi compreso il periodo di eventuale opzione di rinnovo per la prosecuzione del servizio.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
L'importo della garanzia nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 %, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta



climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-Bis del Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna di cui al D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001 (ISO 45001:2018), o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i autentico/i da un'autorità amministrativa o notaio.

5. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate **di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.**

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.



9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
10. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
12. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
13. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
14. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
15. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:
 - Euro 3.000.000,00= (tremilioni/00).
1. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
2. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.



3. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
4. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9);
 - d) subappalto non autorizzato;
 - e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo);
 - g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
 - i) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j) il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k) il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l) il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio/la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione;
 - n) se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;



- o) mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021;
 - p) nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.



2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà:

- utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI



1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.
2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i.
7. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro

atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.

11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT. ONOFRIO MAURIZIO CIRILLO